

STATUTO
della **"ASSOCIAZIONE CULTURALE SPACO - SPAZIO CONTAINER"**
- ARTICOLO 1 -

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita l'Associazione culturale, libera, apolitica e senza scopo di lucro denominata:
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SPACO - SPAZIO CONTAINER"

L'associazione ha sede in Azzano San Paolo.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e succursali in tutto in territorio dello stato e all'Estero.

L'associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in anni cinquanta e, comunque, sino al 31 dicembre 2062.

- ARTICOLO 2 -

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione culturale è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo:

- 1) di diffondere e divulgare l'architettura contemporanea, la sostenibilità del costruire, il design, le arti grafiche/visive, fotografiche e musicali, e promuovere ogni iniziativa che tenda a valorizzare l'Architettura attraverso la creazione di spazi espositivi itineranti mediante, prevalentemente, il recupero di container e trasformati da veicolatori di merci a veicolatori di idee e cultura;
- 2) di sviluppare tra gli aderenti rapporti di collaborazione al fine di divulgare la conoscenza del mondo dell'Architettura, oltre che delle arti grafiche e video fotografiche e dell'importante ruolo sociale che questa assume all'interno delle nostre città;
- 3) di indagare tra i territori intermedi e di connessione tra arte e architettura;
- 4) di trovare relazioni di scambio con artisti da coinvolgere e valorizzare con operazioni cooperative tra istanza curatoriale e produzione artistica;
- 5) di realizzare connessioni culturali tra associazioni nazionali e estere e altre realtà che come questa sviluppano temi inerenti all'Architettura (esempio Università, Ordini professionali, Musei e Gallerie, fondazioni, Associazioni culturali, o enti per la conservazione del patrimonio monumentale e paesaggistico);
- 6) di promuovere le giovani Professionalità, per assicurare l'innovazione della cultura architettonica e artistica, perchè siano raccolte e trasmesse le conoscenze, competenze e capacità alle nuove generazioni;
- 7) di promuovere ed effettuare ricerche connesse all'ambito dell'architettura contemporanea rispetto anche al recupero del patrimonio monumentale, ambientale e paesaggistico, incentivando la promulgazione di tutti i procedimenti virtuosi atti a innalzare la qualità degli interventi sul nostro territorio;
- 8) di erogare premi attraverso procedure di concorso semplificate per la divulgazione dell'architettura e di tutte le arti ad essa affini con particolare riferimento a iniziative che sottendano criteri di qualità di ricerca e di innovazione, mediante anche l'apporto di sponsorizzazioni di enti o aziende pubbliche private che vogliano avviare processi di ricerca.

- ARTICOLO 3 -

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito nazionale e internazionale e può partecipare a raggruppamenti di associazioni di categorie ed anche di professioni diverse.

Sempre al fine di raggiungere la propria finalità l'Associazione potrà svolgere, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo:

- dare vita ad eventi culturali, installazioni artistiche, convegni, corsi, workshop, manifestazioni varie e pubblicazioni anche attraverso la veicolazione dei container espositivi per creare momenti sociali di ritrovo e aggregazione;
- istituire e gestire eventi promozionali culturali anche mediante corsi di specializzazione;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- costruire in progress un archivio documentativo di progetti, fotografie, video di installazioni di architettura e di arti affini, al servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica delle arti grafiche e visive, come individuazione selettiva e critica che testimoni la trasformazione e mutazione del territorio; il tutto allo scopo di promuoverne l'utilizzo da parte dei soggetti potenzialmente interessati, quali istituti universitari e di ricerca, editori specializzati, istituzioni ed enti pubblici e privati, professionisti, aziende legate all'architettura, all'edilizia, al design, alla produzione industriale, associazioni e ordini professionali, altre associazioni o fondazioni;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale di interesse del settore, pubblicazione e collegamenti con social network e reti internet e realizzare un proprio sito internet;
- gestire centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove l'Associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni o in concomitanza di eventi in siti diversi dalla propria sede;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli gadget, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture o negli eventi che organizza e in cui opera;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
- curare la pubblicazione di documenti, libri, notiziari e simili, dispense e quaderni;
- promuovere ed effettuare ricerche connesse all'ambito dell'architettura contemporanea rispetto anche al recupero del patrimonio monumentale, ambientale e paesaggistico;
- pubblicizzare, rendere noto con tutti i mezzi ritenuti idonei, l'esistenza del progress di archivio, allo scopo di promuoverne l'utilizzo da parte dei soggetti potenzialmente interessati, quali istituti universitari e di ricerca, editori specializzati, istituzioni ed enti pubblici e privati, professionisti, aziende legate all'architettura, all'edilizia, al design, alla produzione industriale, associazioni e ordini professionali, altre associazioni o fondazioni.
- fare incontri di studio e di sensibilizzazione per operatori del settore, workshop con particolare riferimento all'uso dei container recuperati come nuovi spazi pubblici temporanei e itineranti organizzare laboratori didattici finalizzati alla conoscenza, divulgazione, promozione della sostenibilità e della qualità in architettura, all'uso di materiali innovativi riciclabili ed ecocompatibili;
- chiedere contributi, attivare partenariati e patrocini, per la realizzazione di tutti gli eventi e manifestazioni organizzate dall'Associazione o in cooperazione con altre associazioni o enti o fondazioni;
- organizzare una redazione per pubblicare news di architettura, sia in formato tradizionale che attraverso sistemi di comunicazione informatica;
- coinvolgere studenti di architettura e ingegneria e delle discipline affini (design, arti grafiche e fotografiche), al fine di operare nel settore della ricerca e compiere studi di architettura.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da

quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative

- ARTICOLO 4 -

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni volontarie;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
- l) ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo;
- m) contributi straordinari volontari che sono soggettivi e nominativi a fondo perduto o restituibili senza interessi (infuttiferi) secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Il patrimonio non potrà essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita. L'Associazione non potrà assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e le entrate fondatamente prevedibili.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

- ARTICOLO 5 -

ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, studenti di architettura e laureati in architettura (e facoltà affini) e tutti coloro che abbiano interesse verso la diffusione e divulgazione delle arti connesse all'architettura, alla fotografia e videocomunicazione, alle arti grafiche e musicali (grafici, fotografi, artisti, registi ecc.) e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio e che dichiarano:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i Regolamenti interni.

Gli associati si dividono in:

- Soci Fondatori: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che intendono aderire all'Associazione dando un contributo attivo e concreto, dimostrando disponibilità e responsabilità nella vita dell'Associazione e che versano annualmente la quota associativa
- Soci Onorari: persone ed Enti cui è stato conferito questo particolare riconoscimento da parte della maggioranza dei soci fondatori e del presidente del consiglio direttivo in carica, per meriti speciali, e non tenuti a pagare alcuna quota, senza diritto al voto in assemblee, e non possono essere eletti nelle cariche sociali
- Soci Simpatizzanti: coloro che condividano le finalità istituzionali e che siano interessati ad impegnarsi alla vita dell'Associazione al fine di perseguire ideali e obiettivi comuni, e che versano un contributo minimo annuale che sarà stabilito annualmente dal consiglio.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà.

Il Consiglio potrà nominare Soci Onorari persone ed Enti che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'architettura, del design e delle arti figurative e video-fotografiche o per meriti particolari nell'ambito del lavoro o della professione e che hanno dato un significativo apporto al raggiungimento delle finalità associative o con il loro determinante intervento o con la loro efficace collaborazione.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

- ARTICOLO 6 -

DOMANDE DI AMMISSIONE

Per fare parte in qualità di socio ordinario dell'associazione occorre avanzare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo prestampato debitamente firmata, dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine di giorni 30 dalla ricezione della domanda. La decisione del Consiglio è inappellabile, a seguito dell'accoglimento della domanda il nuovo socio dovrà versare la quota associativa per l'anno corrente entro 30 giorni secondo le modalità di pagamento previste dal regolamento pena la decadenza della domanda.

La qualità di socio simpatizzante dell'associazione si acquisisce automaticamente con il versamento della quota associativa prevista.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative sono stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo; non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio direttivo neoeletto.

- ARTICOLO 7 -

QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Sono quote associative straordinarie le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di

sopperire al fabbisogno di liquidità, o per particolari esigenze.

- ARTICOLO 8 -

DURATA DELL'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'iscrizione dell'associato vale per l'anno in corso.

- ARTICOLO 9 -

DIMISSIONI ED ESPULSIONI

La qualità di associato si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- b) per dimissioni;
- c) per espulsione deliberata dall'Assemblea generale degli associati su proposta del Consiglio o per reiterata mancata partecipazione all'attività associativa.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di associato perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

- ARTICOLO 10 -

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Solo i Soci fondatori ed onorari hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto:

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare i regolamenti interni;
- pagare la quota associativa;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

- ARTICOLO 11 -

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

- ARTICOLO 12 -

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Soci fondatori ed ordinari, in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano associati dell'anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta e firmata; ogni associato può essere portatore di non più di 4 deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dall'associato cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un associato delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.

L'Assemblea generale degli associati è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un associato chiamato dai presenti a presiederla.

- ARTICOLO 13 -

ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno presso la sede dell'Associazione entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio direttivo.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorchè lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto, dal Presidente, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno da trattare e luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in Sua assenza dal VicePresidente ovvero in assenza di entrambi dal rappresentante più anziano di età fra gli associati fondatori.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordnari e dell'unanimità dei soci fondatori.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

- ARTICOLO 14 -

ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'Associazione;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sul rendiconto contabile-economico-finanziario;
- d) sulle modifiche dello Statuto;
- e) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, nonchè le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta all'Assemblea di eleggere i consiglieri, i probiviri ed il Revisore dei conti.

- ARTICOLO 15 -

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il Consiglio è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sei consiglieri eletti dall'Assemblea generale degli associati. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così

eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione della Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

- ARTICOLO 16 -

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale degli associati; fra l'altro è responsabile della amministrazione sociale, predispone annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa; decide sulla ammissione dei nuovi associati; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni, stabilisce l'ammontare delle quote ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permuta e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelievi al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

- ARTICOLO 17 -

CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio annualmente provvede alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente dell'Associazione, di un Segretario e di un Tesoriere. Presidente e Vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretario e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio e non associati dell'Associazione. Non lo saranno mai allorchè ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Il Consiglio provvede a nominare comitati, commissioni interne, gruppi di lavoro e provvede alla redazione del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione. Potranno essere nominati in caso di eventi speciali o mostre un capo evento o un direttore-curatore.

- ARTICOLO 18 -

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio oppure il Revisore dei Conti. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.

- ARTICOLO 19 -

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente

Onorario anche non consigliere, purchè associato. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

La nomina del primo Presidente avviene all'atto della costituzione dell'Associazione da parte degli associati fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea.

- ARTICOLO 20 -

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o comunque fra soggetti di comprovata esperienza professionale.

Il Revisore:

- A) verifica e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
- B) predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea degli associati in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- C) accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, di titoli e di beni di proprietà dell'Associazione;
- D) partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- E) ha facoltà, con relazione motivata, in caso di riscontrate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del consiglio direttivo.

Il Revisore resta in carica tre anni e può essere rieletto.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Revisore può essere retribuito.

- ARTICOLO 21 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale degli associati con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro e non oltre il 30 aprile.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

- ARTICOLO 22 -

UTILIZZO DEL FONDO COMUNE

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con le attività sociali costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

- ARTICOLO 23 -

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- ARTICOLO 24 -

DENUNCE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ogni associato, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa e i regolamenti interni. È soggetto alle decisioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'associato che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un associato dovrà essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Consiglio. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.

Le denunce a carico di un associato devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che si pronuncia nei confronti dell'interessato con contestazione di addebito, dandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute idonee, il Consiglio può valutare eventuali sospensioni e/o provvedimenti di espulsione comunicando la decisione all'Assemblea generale degli associati.

- ARTICOLO 25 -

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche in seno all'Associazione, ad esclusione di quella del revisore unico dei conti, sono gratuite. Gli associati sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell'Associazione.

- ARTICOLO 26 -

**ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO STATUTO
SCIoglimento**

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione della Associazione. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea generale se non dal Consiglio direttivo dell'associazione, oppure da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.

- ARTICOLO 27 -

RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

F.to: Rapanà Ivano e Mauro
Massimo Rapanà
Gloria Piccolo
Paolo Cassotti
Andrea Pagani
Alessandro Bresciani
Rapanà Maria Ileana
Stefania Russo Notaio (sigillo).